

LINEE GUIDA DI BUONE PRASSI PROCEDURALI PER CTP

PREAMBOLO

Il CTP iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di _____ dev'essere consapevole dell'esistenza delle presenti linee guida e di impegnarsi ad osservarne i principi e i doveri in esso contenuti.

ARTICOLO 1 – Principi fondamentali

1. Nell'espletamento del proprio incarico il CTP è fedele ai principi di correttezza nei confronti del CTU e dei colleghi CTP, e di lealtà nei confronti della parte assistita.
2. Il CTP è tenuto a operare con diligenza e in buona fede; in particolare, non può sostenere – consapevolmente – elementi falsi o errati a favore della parte assistita.
3. Il CTP si astiene dal contattare il CTU per questioni che devono essere discusse nel corso delle operazioni peritali nel contraddittorio tra le parti.

ARTICOLO 2 – Doveri e poteri

1. Il CTP deve osservare le norme deontologiche della propria professione.
2. Nell'espletamento dell'incarico il CTP deve conoscere i dettami del codice di procedura civile, delle relative disposizioni attuative e, in generale, delle norme che regolano il processo, specificatamente per la parte riguardante lo svolgimento delle operazioni peritali.
3. Il CTP ha diritto di partecipare alle operazioni peritali ed ha facoltà di presentare al CTU, per iscritto o a voce, osservazioni e/o istanze sino al termine delle stesse.
4. Di norma, il CTP partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il CTU.
5. Il CTP deve essere consapevole che in occasione delle operazioni peritali non può farsi sostituire, delegando un terzo, né può farsi assistere da propri ausiliari, salvo espressa autorizzazione del Giudice.
6. Il CTP, nel processo ordinario di cognizione, non può produrre documentazione nuova durante lo svolgimento delle operazioni peritali, salvo l'unanime consenso delle parti e/o l'autorizzazione in tal senso del Giudice al CTU.

ARTICOLO 3 – Competenza

Il CTP non accetta incarichi nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o nei casi in cui ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

ARTICOLO 4 – Condotta

1. Il CTP opera con coerenza, diligenza, educazione, professionalità, puntualità e zelo.
2. Il CTP si astiene dal richiedere al CTU strumentali rinvii delle riunioni peritali già fissate, limitando tali richieste ai soli casi di stretta necessità, a meno che non vi sia stato previo accordo con i colleghi CTP.
3. Il CTP profonde il proprio massimo impegno nell'espletare l'incarico indipendentemente dall'importanza o dal valore della causa.

ARTICOLO 5 – Tutela della privacy

1. Il CTP è tenuto al segreto professionale; a tutela della privacy deve mantenere il massimo riserbo su tutti gli elementi relativi alla causa dei quali è venuto a conoscenza leggendo gli atti e durante le operazioni peritali.
2. Il CTP è tenuto alla conservazione degli atti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della sua attività.

ARTICOLO 6 – Rapporti con le parti

Il CTP è tenuto a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del CTU e corretto nei confronti delle controparti, dei loro difensori e consulenti tecnici.

ARTICOLO 7 – Rapporti con i Giudici

Il CTP che partecipa alle udienze e alle camere di consiglio interloquisce con il Giudice solo se è dallo stesso appositamente autorizzato.

ARTICOLO 8 – Operazioni peritali

1. Il CTP dovrà fornire supporto tecnico alla posizione della parte assistita mediante un dialogo costruttivo con il CTU ed i colleghi CTP, affinché tutte le ragioni tecniche siano esposte al meglio sia al CTU sia al Giudice.
2. Il CTP non deve ostacolare il regolare e proficuo svolgimento delle operazioni peritali.
3. Il CTP non può effettuare registrazioni audio e/o video in sede di operazioni peritali, salvo che non vi sia il previo consenso formale di tutti i presenti.
4. Il CTP, nel caso in cui proponga al CTU di eseguire ulteriori indagini rispetto a quelle da questi già previste, dovrà adeguatamente motivare la proposta.

ARTICOLO 9 – Formulazione delle osservazioni al CTU

Il CTP si impegna a integrare il contraddittorio sviluppato dal CTU nel corso delle operazioni peritali, tenendo comunque conto della migliore strategia difensiva nell'interesse della parte assistita.

ARTICOLO 10 – Tentativo di conciliazione

Il CTP partecipa al tentativo di conciliazione nei limiti della delega a lui specificatamente conferita dalla parte.

ARTICOLO 11 – Aggiornamento professionale

Il CTP è tenuto ad aggiornare ed approfondire le proprie conoscenze in materia di consulenza tecnica forense, partecipando a convegni e seminari.

ARTICOLO 12 – Requisiti

Il CTP, a tutela della propria parte, deve essere munito di polizza professionale per la responsabilità civile espressamente estesa alle responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'incarico, e deve dichiararlo al momento dell'assunzione dell'incarico.